

Il presente regolamento è adottato per tutti gli studenti e le studentesse che frequentano questa istituzione scolastica. Costituisce parte del Regolamento dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Carlo Rosselli" ed individua compiti e diritti in attuazione di quanto disposto all'art. 4 del DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti¹) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1.1 Per comportamenti che configurano mancanze disciplinari si intendono tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencate nell'art. 3 del DPR n. 249/98 come di seguito richiamato:

" Gii studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Gii studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, "

I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, e dei doveri come sopra elencati, si configurano come mancanze disciplinari.

1.2 Si individuano descrittivamente, secondo un elenco non tassativo, i comportamenti che danno luogo alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 2 del Regolamento.

l) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale

a, assenze reiterate prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche

b. assenze non giustificate

e. ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 1 e 2 del successivo articolo 2, da graduare in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente Regolamento.

d. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti dell'Istituto o dalla vigente normativa generale, con particolare riguardo a ingressi posticipati o

uscite anticipate, allontanamento dalla scuola, manomissione degli elementi di ausilio per la sicurezza e l'igiene e, comunque, infrazioni che mettano a rischio la tutela dell'incolumità personale degli altri soggetti della comunità scolastica;

- e. **formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazioni false o non genuine, per il contenuto o la sottoscrizione.**

Sanzioni applicabili: quelle di cui al numero 3 del successivo articolo 2, in applicazione dei principi e «iteri come definiti nell'articolo 3 del presente Regolamento.

II) *Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica*

- A. **Comportamenti o espressioni irrispettose o lesive** dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore, della reputazione dell'identità personale vuoi per mancanza di rispetto reciproco o nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica.

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri da 2 a 6 del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente Regolamento,

- B. **comportamenti lesivi dell'integrità fisica** degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito strettamente scolastico.

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 5 e 6 del successivo articolo 2, per i comportamenti volontariamente lesivi; quelle di cui al numero 4 per lesioni causate da negligenza, imprudenza o inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti dell'Istituto e dalla vigente normativa generale, in relazione e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente Regolamento.

III) *Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della scuola in genere*

- a. **deterioramento, danneggiamento o dispersione** di cose, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenute in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 1) e 4) del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

- B **volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione** di cose altrui all'interno dell'edificio scolastico.

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri 3 e 5 del successivo articolo 2, in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 3 del presente regolamento.

In applicazione del comma 1 dell'art.4 del DPR n. 249/98, si individuano le seguenti sanzioni disciplinari;

1 - il richiamo verbale da annotare sul registro di classe a cura dell'insegnante che ha rilevato il comportamento costituente violazione disciplinare

2 - nota sul registro di classe irrogata dal capo di istituto a seguito di segnalazione di chi ha rilevato il comportamento costituente violazione disciplinare

3 - nota sul libretto personale dello studente ove si rilevi il comportamento costituente violazione disciplinare, da presentare controfirmata e da annotare sul registro di classe

4 - l'individuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal capo di istituto, sentito il Consiglio di Classe, con annotazione sul libretto personale dello studente (da riportare controfirmata).

Verrà altresì comunicato l'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla.

5 - l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore a cinque giorni con rientro presso la direzione accompagnati dal genitore o da chi ne fa le veci.

6 - l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di cinque e non superiore a quindici giorni (rientro come sopra)

Art. 3 - principi e criteri di applicazione delle sanzioni

In applicazione dei commi 2, 3 e 5 dell'art.4 del DPR n. 249/98, si individuano i seguenti principi e criteri a cui si informa l'applicazione delle sanzioni disciplinari:

1. La responsabilità disciplinare è personale.

2. nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla vantazione del profitto.

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

5. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente: alla studentessa e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica quali, a titolo esemplificativo:

- attività di recupero rivolte ad altri studenti (di qualsiasi ordinamento)
- attività di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola
- attività di supporto al giornalino o alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico.

In caso di allontanamento dalla comunità scolastica lo studente potrà chiedere la commutazione in attività a favore della comunità scolastica.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di grado immediatamente superiore.

Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art.4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249.

La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti.

L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO a.s. 2014-2015

Il voto di comportamento è da considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato a stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo ed a limitare le assenze.

La sua valutazione ha sempre quindi una valenza educativa.

L'attribuzione del voto spetta all'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, su proposta del docente che nella classe ha il maggior numero di ore, o dal Coordinatore, sentiti i singoli docenti, in base all'osservanza dei doveri stabiliti dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti*, dal *Regolamento d'Istituto* interno e dal *Patto educativo di corresponsabilità*. Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e precede all'attribuzione, considerando la prevalenza dei seguenti indicatori relativi al singolo voto:

1. Comportamento responsabile ovunque, quindi anche durante lo svolgimento delle visite d'istruzione o le altre uscite sul territorio
2. Rispetto del Regolamento d'Istituto nell'utilizzo delle strutture e del materiale della scuola e nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni
3. Frequenza e puntualità
4. Interesse e partecipazione al dialogo educativo
5. Svolgimento delle consegne, impegno e costanza nel lavoro scolastico, a scuola e a casa

Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcun automatismo. Il voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare ma può associarsi a un provvedimento.

L'attribuzione del voto da 10 a 9 richiede la presenza di tutti i descrittori

L'attribuzione del voto da 8 a 6 richiede la presenza di almeno tre descrittori

L'attribuzione del voto inferiore alla sufficienza può essere espressa anche con la presenza di uno solo dei descrittori

Voto	Descrittori
10	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comportamento rispettoso e collaborativo nei confronti di docenti, non docenti e compagni, ruolo propositivo all'interno della classe <input type="checkbox"/> Scrupoloso rispetto del regolamento d'Istituto <input type="checkbox"/> Frequenza assidua con assenze, ritardi e uscite anticipate del tutto occasionali <input type="checkbox"/> Interesse costante e partecipazione attiva e a tutte le attività didattiche <input type="checkbox"/> Responsabilità e diligenza nell'assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici
9	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comportamento sempre corretto nei confronti di docenti, non docenti e compagni, ruolo <input type="checkbox"/> Rispetto del regolamento d'Istituto <input type="checkbox"/> Frequenza molto regolare con poche assenze, ritardi e uscite anticipate <input type="checkbox"/> Interesse e partecipazione attiva a tutte le attività didattiche <input type="checkbox"/> Puntuale assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici
8	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comportamento sostanzialmente corretto, pur con qualche richiamo verbale <input type="checkbox"/> Osservazione delle norme scolastiche <input type="checkbox"/> Frequenza nel complesso regolare, pur con alcuni ritardi e/o uscite anticipate <input type="checkbox"/> Interesse e partecipazione adeguati alle lezioni <input type="checkbox"/> Assolvimento nel complesso soddisfacente delle consegne e degli impegni scolastici
7	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comportamento non sempre corretto, con sanzioni costituite soltanto da note scritte <input type="checkbox"/> Presenza di sanzioni lievi, segnalate da qualche nota scritta, per mancato rispetto del regolamento d'Istituto <input type="checkbox"/> Frequenza non regolare, con vari episodi di entrate e/o uscite anticipate e ritardi nelle giustificazioni <input type="checkbox"/> Interesse molto selettivo (solo per alcune discipline) e partecipazione marginale e discontinua <input type="checkbox"/> Assolvimento non sempre regolare delle consegne e degli impegni scolastici
6	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comportamento non corretto, a volte violento od offensivo nei confronti di docenti, non docenti e compagni, segnalato con note scritte e punito con l'allontanamento dalle lezioni inferiore a 15 giorni <input type="checkbox"/> Frequenza non regolare con reiterati episodi di entrate e/o uscite fuori orario e mancanze nelle giustificazioni <input type="checkbox"/> Disinteresse verso tutte le attività didattiche e impegno di studio molto carente
5 0 voto inferiore	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Responsabilità diretta su fatti talmente gravi da integrare gli estremi dell'illecito penale e/o lesivi dell'altrui dignità personale compiuti nei confronti di docenti, non docenti e/o compagni <input type="checkbox"/> Presenza di molte note scritte per atti e comportamenti gravi <input type="checkbox"/> Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 giorni <input type="checkbox"/> Non aver dimostrato, dopo l'irrogazione di tali sanzioni disciplinari, concreti cambiamenti nel comportamento che rivelino progressi e miglioramenti di atteggiamento

* La valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi riportata dallo studente in sede di scrutinio finale comporta la **non ammissione** automatica dell'alunno alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline.

Le note disciplinari dello studente danno luogo alla sottrazione di un punto in sede di determinazione del voto di comportamento quando:

- si tratti anche di una sola nota di palese e intollerabile gravità, come i comportamenti violenti od offese nei confronti di compagni, docenti e collaboratori scolastici
- siano comminate ripetutamente, per comportamenti e atteggiamenti non particolarmente gravi in sé, ma comunque influenti negativamente, proprio in quanto frequenti e diffusi, sulla continuità e proficuità delle lezioni

Art. 4 - ORGANI COMPETENTI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Salvo quanto già espressamente indicato negli articoli precedenti le sanzioni disciplinari comportanti allontanamento dalla scuola sono irrogate esclusivamente dal Consiglio di Classe.

Art. 5 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

» Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:

- contestazione dell'addebito ad invito allo studente o alla studentessa ad esporre le proprie ragioni
- salvo volontà contraria dello studente o della studentessa, esposizione delle sue ragioni con eventuale verifica istruttoria sulle stesse
- deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto
- nel caso di applicazione della sanzione: comunicazione della stessa allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.

» Le sanzioni disciplinari dal 2 al 6 devono essere tempestivamente comunicate ai genitori dell'allieva o dell'allievo, la sanzione di cui al numero 1 può essere comunicata anche in sede di colloqui periodici.

